

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 73/1946 CONCERNENTE "ESAME MEDICO DELLA GENTE DI MARE".

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n.73, si comunica che non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto rappresentato nell'ultimo rapporto del Governo italiano del 2004, il cui contenuto si riporta in allegato nel presente rapporto.

Si indica di seguito la normativa, attraverso cui le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano attuazione nell'ordinamento nazionale e già trasmessa unitamente ai precedenti rapporti:

- Articolo 323 del Codice della Navigazione;
- Articolo 437 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
- R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 recante "Accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare;
- Legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare;
- D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
- D.M. 22 febbraio 1984 recante "Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile del Ministero della sanità";
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271- Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali.

Si riportano di seguito le risposte fornite nel precedente rapporto in relazione ai singoli articoli.

- **Articoli 1, 2, 3**

Non sono state formulate domande.

- **Articolo 4**

Ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602 (art. 3), gli iscritti della prima e seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo.

L'accertamento diretto a verificare la predetta idoneità è effettuato da un medico delle strutture ambulatoriali dei Servizi di Assistenza Sanitaria al personale navigante - SASN- Organi periferici del Ministero della Salute, o da un medico fiduciario, sempre dello stesso dicastero, su richiesta scritta dell'armatore.

A visita effettuata, il medico provvede ad inoltrare all'autorità marittima che ha disposto la visita, il certificato di idoneità o la comunicazione che il marittimo non è risultato idoneo. In caso di accertata malattia in atto, il giudizio viene espresso solo a guarigione avvenuta.

In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato, necessario ai fini dell'imbarco del marittimo, deve attestare, in modo specifico, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1602/1962:

1. che l'uditore e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
2. che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

- **Articolo 5**

L'accertamento medico di cui all'articolo precedente, disposto dall'Autorità marittima ed effettuato da medici ambulatoriali o fiduciari del Ministero della Salute, ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio (Art. 4, co. 2 L. 1602/1962).

Se il periodo di validità scade nel corso del viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio stesso.

Scaduto il termine dei due anni, l'accertamento deve essere ripetuto sempre con cadenza biennale. Per tale accertamento sono richiesti l'esame radiologico del torace e l'esame completo delle urine, ma, ricorrendone la necessità o l'opportunità, possono essere richiesti gli esami specialistici del caso, in relazione alle indicazioni anamnestiche e cliniche.

Inoltre (come si è già riportato nel precedente rapporto), anche per i lavoratori marittimi, è stata istituita la figura del "*medico competente*".

L'art. 23 del D.lgs 27 luglio 1999, n. 271, specifica le attribuzioni nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, che va effettuata mediante:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla loro mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- **Articolo 6**

La legislazione italiana, senza eccezioni, non consente l'imbarco del marittimo senza il preventivo accertamento di idoneità all'imbarco.

- **Articolo 7**

La legislazione italiana non prevede alcuna certificazione sostitutiva del certificato di idoneità all'imbarco.

- **Articolo 8**

Contro le risultanze delle visite mediche preventive e periodiche l'interessato può ricorrere alle Commissioni mediche permanenti di primo grado, istituite presso le Capitanerie di porto.

Il libretto di navigazione viene trattenuto dall'Autorità marittima fino all'emissione del giudizio delle Commissione stesse.

Contro le decisioni della Commissione di I grado costituita è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Commissione Medica Centrale di secondo grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

- *Articolo 9*

Con riguardo al presente articolo, si comunica che non ci si è avvalsi delle disposizioni facoltative ivi previste.

Si riporta in allegato **copia del certificato di visita biennale.**

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.